



Copia

COMUNE DI MASERA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BIANCHI NORMA ANGELA - Presidente	Sì
2. BRUNO MICHELE - Consigliere	Sì
3. CESPRINI GIAMPAOLO - Vice Sindaco	Sì
4. PANZIERA EMANUELE - Consigliere	Giust.
5. GORI ANNA - Consigliere	Sì
6. SANTIN MARCO - Consigliere	Sì
7. LORENZONE LINDA - Consigliere	Giust.
8. POZZETTA GIANCARLO - Consigliere	Sì
9. ZUBANI MARCO - Consigliere	Sì
10. ZECCARELLI BRUNO - Consigliere	Sì
11. CHILA' GIUSEPPE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ROSANNA TRANCHIDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BIANCHI NORMA ANGELA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013, il quale stabilisce che *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;
- l'art. 1 comma 1093 della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha prorogato tale facoltà anche per il 2019, prevedendo che *“all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018 e 2019»*;

DATO ATTO inoltre che il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *« chi inquina paga »*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito

di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTE:

- la deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante il Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola "C.R. VCO", il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO), previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 in termini di titolarità dei compiti relativi alla determinazione e validazione dei PEF TARI dei Comuni dell'Ambito;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

PRESO ATTO che con comunicazione del 09/09/2020, registrata al protocollo comunale al n. 2652, il Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola, nella veste di EGATO, informa i Comuni consorziati che la procedura di determinazione dei Piani Finanziari 2020 non potrà essere completata nei tempi propedeutici all'esame del Consiglio Comunale in quanto sono necessari un supplemento di istruttoria e l'elaborazione di dati contabili in acquisizione da parte dei diversi soggetti coinvolti;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021";

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette quindi di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

DATO ATTO quindi che, in mancanza del PEF 2020 validato, è necessario avvalersi della facoltà prevista dal ricordato art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 18/03/2019 di determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019;

RILEVATO che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare TARI ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come pandemia (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato;

CONSIDERATO che, con diversi provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata disposta la sospensione obbligatoria di molteplici attività che ha comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

PRESO ATTO del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e il conseguente lockdown imposto alle attività economiche, l'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 prevedendo misure urgenti a tutela delle utenze del servizio integrato di gestione dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19;

DATO ATTO che:

- la suddetta deliberazione stabilisce per l'anno 2020 un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti per le attività di utenze non domestiche, individuate mediante i codici ATECO, sottoposte a chiusura a seguito delle misure restrittive introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati;
- il Comune, come afferma anche la stessa deliberazione dell'Autorità, può definire ulteriori agevolazioni rispetto a quelle minime da riconoscere obbligatoriamente, in ragione della potestà riconosciuta dal comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013;
- qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif può essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche soggette a sospensione obbligatoria previste dagli allegati alla deliberazione in esame, al fine di rispettare il minimo regolatorio imposto dalle previsioni dell'Autorità. Non esiste alcun divieto di procedere in maniera più ampia, con risorse derivanti dal bilancio dell'Ente, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà provocata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

CONSIDERATO che l'elencazione dei codici ATECO nelle tabelle ARERA è esemplificativa e non esaustiva, come dichiarato dall'Autorità nella deliberazione n. 158/2020/R/rif;

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini dell'attuazione di cui sopra, prevedere limitatamente all'anno 2020 le riduzioni tariffarie COVID-19 come di seguito indicato:

- 60% dell'intero importo dell'imposta per le attività identificate con codice ATECO 96.02 (parrucchiere, barbiere, estetista), inserite in Tab 1b);
- 60% dell'intero importo dell'imposta per le attività identificate con codice ATECO generico 56 (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè e simili), inserite in Tab 2);
- 50% dell'intero importo dell'imposta su tutte le restanti attività inserite nelle Tab. 1a), 1b) e 2) dell'allegato A della deliberazione n. 158/2020/R/rif;
- 50% dell'intero importo dell'imposta per le attività identificate con codice ATECO 47.52.10 (negozi di ferramenta) e 47.62.10-47.26 (edicola, tabaccaio, plurilicenze) inserite in Tab 3);

CONSIDERATO che le riduzioni COVID-19 in esame previste dal Comune di Masera per le utenze non domestiche, risultando più ampie di quelle stabilite dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/rif determinano l'assorbimento di queste ultime e costituiscono a tutti gli effetti adempimento delle prescrizioni della medesima deliberazione;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere, al fine di semplificare l'adempimento tributario, che le suddette riduzioni vengano applicate d'ufficio, tramite riscontro con i documenti ed informazioni in possesso del Comune, e calcolate sul tributo dovuto per l'anno 2020 sulla base delle tariffe stabilite con il presente provvedimento;

TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni introdotte e disciplinate dalla presente deliberazione, finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo e quindi senza gravare sulle altre utenze del servizio integrato dei rifiuti, sono stimate in Euro 19.157,00;

DATO ATTO che l'importo complessivo stimato di detta riduzione viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo al c.d. fondo funzioni fondamentali assegnato dallo Stato e ad altre risorse di bilancio;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra, di avvalersi della facoltà dell'art. 107, comma 5, del D. L. 18/2020 e di procedere all'approvazione per l'anno 2020 delle tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 18/03/2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992; il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia del VCO pari al 5% sull'importo del tributo;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione; nel caso la deliberazione sia approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, le aliquote e tariffe deliberate hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il termine per l'approvazione per il bilancio di previsione degli Enti locali è il 30 settembre 2020;
- l'art. 13, comma 15 e 15-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Con votazione favorevole all'unanimità dei presenti resa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 18/03/2019, come riportate nell'allegato della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021.
3. Di prevedere, limitatamente all'anno 2020, le riduzioni tariffarie COVID-19 come di seguito indicato:
 - 60% dell'intero importo dell'imposta per le attività identificate con codice ATECO 96.02 (parrucchiere, barbiere, estetista), inserite in Tab 1b);
 - 60% dell'intero importo dell'imposta per le attività identificate con codice ATECO generico 56 (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè e simili), inserite in Tab 2);
 - 50% dell'intero importo dell'imposta su tutte le restanti attività inserite nelle Tab. 1a), 1b) e 2) dell'allegato A della deliberazione n. 158/2020/R/rif;
 - 50% dell'intero importo dell'imposta per le attività identificate con codice ATECO 47.52.10 (negozi di ferramenta) e 47.62.10-47.26 (edicola, tabaccaio, plurilicenze) inserite in Tab 3).
4. Di dare atto che la copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni della presente deliberazione stimato in € 19.157,00 sarà finanziata facendo ricorso al c.d. "fondo funzioni fondamentali" assegnato dallo Stato e ad altre risorse di bilancio.
5. Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla provincia del VCO pari al 5%.
6. Di provvedere ad inviare, esclusivamente per via telematica nei termini di legge, la presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente.
7. Di dichiarare, ravvisata l'urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : BIANCHI NORMA ANGELA

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA ROSANNA TRANCHIDA

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49)

Parere tecnico favorevole

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to :

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Dott.ssa Elettra Paolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 283 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/11/2020 al 27/11/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li 12/11/2020

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ROSANNA TRANCHIDA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Masera, _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ROSANNA TRANCHIDA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-set-2020

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Masera, li 24-set-2020

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ROSANNA TRANCHIDA